

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA

Art. 1. — La Società istriana di Archeologia e Storia patria ha per iscopo la investigazione, la raccolta e lo studio di tutto ciò che appartiene al campo storico della provincia d'Istria, e la diffusione e pubblicazione delle notizie relative.

Art. 2. — L'attività della Società si estende principalmente ai seguenti rami :

1. Antichità preistoriche ;
2. Antichità romane ;
3. Cose medioevali ;
4. Storia patria in generale.

Art. 3. — La Società ha la sua sede in Pola, ed è composta di soci iscritti per la sua fondazione e di quelli che vi si aggiungeranno in seguito, secondo le norme indicate agli art. 9 e 12.

Art. 4. — I soci sono di tre categorie : soci effettivi, corrispondenti, ed onorari.

Art. 5 — Possono essere nominati a soci effettivi coloro che intendono di promuovere nell'uno o nell'altro ramo lo scopo della Società.

Essi pagano l'annuo canone di lire 15 (quindici) al momento dell'associazione, da versarsi in seguito entro il mese di gennaio di cadaun anno. — L'anno sociale coincide coll'anno solare,

Art. 6. — La nomina dei soci effettivi viene fatta dalla Direzione, secondo le norme dell' art. 12.

Art. 7. — La Società nomina a soci corrispondenti quelle persone, dalle quali può attendersi utile cooperazione nel suo compito.

Art. 8. — A soci onorari vengono nominate persone distinte in archeologia o nelle scienze storiche in generale oppure altrimenti benemerite della Società.

Art. 9. — I soci corrispondenti od onorari vengono nominati, sopra proposta della Direzione, mediante scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti nell' adunanza generale.

Art. 10. — Ogni socio effettivo presente all' adunanza ha voto deliberativo nelle determinazioni della Società. Tutti i soci hanno diritto di far uso dei libri e di altre collezioni sociali, in quanto queste possano essere messe senza pregiudizio a loro disposizione fuori della sede sociale, e ricevono gratuitamente le pubblicazioni della Società.

Art. 11. — La Società è rappresentata verso le autorità pubbliche, i corpi morali ed i privati, da una direzione eletta dai soci per la durata di un biennio — e composta da:

- un presidente,
- due vice-presidenti,
- un direttore-segretario,
- un direttore-cassiere,
- sei direttori-consiglieri.

Le elezioni della Direzione e di due revisori dei conti vengono fatte a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti, e per scrutinio segreto.

A parità di voti si passa ad un secondo scrutinio, ed in caso di nuova parità, decide la sorte.

Art. 12. — La Direzione si raduna in seguito ad invito del suo Presidente; provvede alle spese entro i limiti dell' annuo preventivo; decide sulle eventuali spese straordinarie; amministra, verso resa di conto, le eventuali sovvenzioni di cui la Società fosse favorita da pubblici fondi; nomina, sopra proposta

di uno dei suoi membri, i nuovi soci effettivi mediante scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti. Le sedute della Direzione sono legali quando vi siano intervenuti almeno cinque dei suoi membri.

Art. 13. — Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute; regola l'andamento delle adunanze; le presiede, firma in unione al Segretario gli atti diretti alle autorità pubbliche, ai corpi morali ed ai privati, e sorveglia la gestione della Società in ogni sua parte.

Art. 14. — I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente nei casi d'impedimento.

Art. 15. — Il Segretario tiene la corrispondenza della Società; estende e firma gli atti ed i processi verbali delle adunanze, e li tiene in evidenza; redige, infine, colla cooperazione della Direzione, le pubblicazioni sociali.

Art. 16. — Il Cassiere riscuote il canone dai soci e gli eventuali introiti; paga le spese correnti entro il limite del preventivo; compila il resoconto annuale, ed effettua il pagamento delle spese straordinarie sopra speciale mandato firmato dal Presidente.

Art. 17. — La Direzione si raduna ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario; prende in pertrattazione le proposte e relazioni dei soci; delibera sulle esplorazioni archeologiche da intraprendersi, e sugli eventuali acquisti di oggetti antichi; cura il progressivo aumento dell'archivio storico; assegna i fondi all'uopo necessari; assiste il Segretario nella redazione delle pubblicazioni sociali e stabilisce il tempo e la forma di queste ultime.

Art. 18. — La Società si raduna una volta ogni biennio e sarà legale colla presenza di almeno venti soci. La Società esamina ed approva, a semplice maggioranza di voti dei soci presenti, il resoconto degli anni decorsi vistato dai due revisori e presentato dalla Direzione, si occupa delle elezioni, a sensi degli art. 9 e 11; discute gli eventuali cambiamenti dello Statuto, e li delibera colla maggioranza di tre quarti dei soci presenti; e prende infine tutte quelle deliberazioni che sono atte ad agevolare e promuovere lo scopo sociale.

Proposte eventuali di singoli soci devono essere annunziate nel loro testo alla Direzione almeno 14 giorni prima dell'adunanza generale.

Art. 19. — Altre adunanze generali straordinarie possono essere convocate dal Presidente in seguito a deliberato della Direzione, od allorquando siano esse motivatamente richieste da almeno venti soci.

Art. 20. — Tutte le collezioni di oggetti antichi, libri, documenti storici, giornali ecc. sono destinate al Museo provinciale o alla Biblioteca sociale.

Art. 21. — Le eventuali differenze fra' soci, per ragioni derivanti dal nesso sociale, purchè non siano di natura scientifica, saranno decise inappellabilmente da due arbitri scelti dalle parti interessate: uno da ciascuna parte. Nel caso di disaccordo fra gli arbitri, questi nomineranno un terzo arbitro, la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 22. — Tutti gli atti che emanano dalla Società, e così pure il sigillo sociale, portano lo stemma provinciale colla iscrizione „ Società istriana di Archeologia e Storia patria “.

Art. 23. — Ogni socio effettivo, che vuole rinunciare a far parte della Società, è tenuto a darne avviso in iscritto alla Direzione tre mesi prima della fine dell'anno sociale. In mancanza di questo avviso, egli resta obbligato al pagamento del canone per l'anno susseguente.

Art. 24. — L'adunanza generale decide con tre quarti di voti di tutti i soci effettivi, che possono essere presentati anche per iscritto, l'eventuale scioglimento della Società. Nel caso di scioglimento, tutte le collezioni della Società passano in proprietà della Provincia d'Istria, rappresentata dall'Amministrazione provinciale, per essere destinate stabilmente al Museo provinciale. Le carte ed i libri riflettenti la storia, andranno ad accrescere l'esistente biblioteca e l'archivio storico provinciale.

Art. 25. — Le convocazioni della Società seguono mediante invito diretto dal Presidente ai singoli soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

ISTITUTO DI STORIA
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

4019